



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Paola Bozzo Costa

Ottavio Colamartino

Presidente

Giudice

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 14343 / 2017

proposto da

nata in MAROCCO il C.F.

elettivamente domiciliata in

Sarzana (La Spezia), via Rossi n. 32 presso lo studio dell'Avv. Francesca Angelicchio, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, in atti nel fascicolo telematico.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. cittadina marocchina, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 28/9/2017 e notificata il 7/11/2017, con la quale la Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria,



PDF Eraser Free

Si è infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. La richiedente premette di essere nata e vissuta a Jdour e di essere di religione musulmana; ha studiato per 5 anni, nel proprio Paese ha svolto il lavoro di operaia in una fabbrica; la sua famiglia è composta da padre, madre, 3 figlie (compresa lei, che è la primogenita); non è sposata e non ha figli.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, e poi davanti al Giudice istruttore, racconta – sinteticamente – che a seguito del fallimento della fabbrica per cui lavorava, perse il lavoro. Venne pertanto in Italia con un permesso di lavoro per 6 mesi e la promessa di un lavoro in Italia da parte di chi l'ha aiutata a espatriare, a fronte del pagamento di 6000 euro (debito che deve ancora finire di pagare). Nel suo Paese è difficile trovare un lavoro, soprattutto per lei che ha una bassa scolarizzazione e non ha un diploma. Secondo aspetto che l'ha spinta a espatriare è la mancanza di libertà di cui godeva in patria, come figlia di una famiglia tradizionale alla quale non ha la forza di opporsi ma dalla quale si sente oppressa: non ha la libertà di scegliere chi sposare, come vestirsi, come pregare; sente che in Marocco il suo futuro si risolverebbe nel lavorare per la famiglia e per un marito che lei non ha scelto.

In Italia ha lavorato dal 2016 come badante.

Chiede di restare in Italia per poter continuare a lavorare ed aiutare la sua famiglia, mantenendo la propria libertà rispetto alle sue scelte di vita.

3. Ciò posto, si condivide la decisione della Commissione che non ravvisa nella situazione descritta alcun rischio di danno grave o minaccia secondo quanto ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/2007. Viene pertanto rigettata la richiesta di protezione sussidiaria.

4. **Protezione umanitaria.** La situazione della ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

4.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria. Preliminarmente deve essere affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 convertito dalla l. 132/18, in vigore dal 5.10.18, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che il testo del DL abbia previsto una disciplina di diritto intertemporale. Va precisato, sotto questo



PDF Eraser Free

profilo, che l'art. 1 comma 9 del d.l. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si riferisce alla *fase successiva* all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in chiusura).

Si impone pertanto il ricorso ai principi generali di cui all'art. 11 disp.prel. c.c.

Nella risoluzione dei conflitti tra norme nel tempo a norma dell'art. 11 cit., la Corte Suprema afferma che *“il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso.” (...lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SSUU 2926/67, 2433/00 e 14073/02).*

Ciò premesso, in materia di protezione internazionale la giurisprudenza da tempo ha evidenziato la natura di situazione giuridica soggettiva posta alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda (Cass. SS.UU. 11535/09).

A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto alle quali appunto il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa, riconoscendo quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass. Civ. Sez. I, 4455/18).

Si è anche detto che i «seri motivi» di carattere umanitario (o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) alla ricorrenza dei quali, a norma del previgente art. 5/6° comma cit., lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009 Cass., sez. un., n. 5059/2017).

Secondo tali principi, infatti, devono essere valutate circostanze preesistenti alla domanda, ovvero l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali partendo dalla situazione oggettiva del paese di origine correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, perché è intrinseca alla *ratio* stessa della protezione umanitaria, la rappresentazione di una condizione personale di effettiva privazione dei diritti umani che



PDF Eraser Free

abbia giustificato l'allontanamento dal paese di origine. La valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere quindi valorizzato come ulteriore presupposto della protezione umanitaria e non in via esclusiva.

Appurata la natura di diritto soggettivo configurabile sulla base di fatti preesistenti, in applicazione del principio generale di irretroattività come sopra esposto, la legge nuova non può essere applicata al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18 (con domanda giudiziale presentata il 6.12.2017).

L'esclusione dell'applicabilità del D.L. 113/18 al giudizio in corso si impone anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del medesimo (ed in particolare delle disposizioni dell'art. 1 che modificano l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08), giacché il far dipendere il riconoscimento o meno di un diritto soggettivo, riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali, dalla durata del giudizio –ovvero da una variabile indipendente, collegata ai carichi di lavoro dell'Ufficio presso cui pende il giudizio e dalla struttura organizzativa che questo si è data- si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza.

4.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali o internazionali, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a conflitti interni, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona.

Nel caso in esame, ritiene poi il Tribunale di dover partire dai principi sancito dall'art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 che prevede al primo comma il diritto di ogni persona *“alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato”* ed al secondo il *“diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”*. Pare evidente che tali norme, pur non aventi carattere cogente ma di principio, devono essere tenute in debito conto nella interpretazione delle disposizioni normative, ed in particolari di quelle che poggiano su clausole generali quali i *“seri motivi di carattere umanitario”* che possono impedire il rientro nel proprio Paese.

E così, nell'ambito della citata – seppur regolamentata - libertà di movimento e di emigrazione, dovrà ritenersi rientrante nei *“seri motivi”* una situazione del Paese di provenienza che impedisca o non tuteli adeguatamente l'esercizio dei diritti fondamentali.

Tra questi, deve ritenersi compreso il diritto alla libera scelta del partner e del proprio stile di vita, non garantito alla richiedente in caso di ritorno in patria, dove ricadrebbe nella sfera di influenza della propria famiglia mentre qui in Italia ella ha saputo costruirsi una situazione che le permette di sostenere i familiari economicamente senza subirne i condizionamenti e le limitazioni alla propria libertà. La donna spiega infatti che *“se sto lì cercano loro il marito, devo sposare chi dicono loro. E devo lavorare per aiutare sia loro che mio marito. (...) Io qui ho trovato la libertà, posso vestirmi come ritengo, seguire la mia religione come ritengo io, mentre se andassi in moschea dovrei mettermi il velo. Non sono qui solo per lavorare, ma voglio avere una famiglia mia”*.



PDF Fraser Free

Il racconto della ricorrente trova riscontro nelle fonti consultate relative al Marocco, dove, malgrado le recenti leggi a sostegno dell'autonomia della donna, vige tuttora nei ceti medio-bassi una pesante discriminazione di genere che ne limita la libertà.

Ad esempio, nell'articolo dell'IREPI (Istituto di Ricerca e Politica Internazionale) *"Il Marocco e le problematiche di genere"* si legge: *"Le difficoltà maggiori per le donne derivano dal persistere di un'incompleta percezione dei diritti di eguaglianza tra uomo e donna e ciò si manifesta nella condizione di "eterna minore" perché nella scelta matrimoniale la donna è sottoposta alla tutela del padre o di chi ne fa le veci. Con la Riforma del codice marocchino del 2004 si è cercato di limitare gli eccessi, ma restano forti difficoltà per l'implementazione di nuovi diritti in una società culturalmente radicata nelle tradizioni. Sebbene la legge dichiari l'uguaglianza di genere, si registra ancora uno scarso inserimento della donna nel mercato del lavoro. Alcune ragazze si ribellano alla tradizione e cercano di rifiutare il matrimonio pur di restare libere ed indipendenti, ma non sempre la famiglia di origine è pronta ad accogliere e a comprendere tale "ribellione" e ciò genera gravi conflitti generazionali. Sono numerose le Organizzazioni non Governative e le attiviste per i diritti delle donne che tentano con azioni e studio di contrastare le problematiche di genere"*¹

Si sottolinea inoltre come la richiedente abbia compiuto un ottimo percorso di integrazione in Italia, imparando la lingua (l'esami in udienza è avvenuto completamente in lingua ITALIANA, senza alcun ausilio di interprete), mantenendo un buon comportamento sul territorio nazionale e lavorando con continuità da quasi due anni presso un datore di lavoro che esprime nei suoi riguardi ottime referenze².

Per i motivi esposti, la situazione descritta le dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

4.3 Provvedimento da emettere. Come già detto al paragrafo precedente, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale. All'art. 1 comma 9 ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato *"per motivi umanitari"*, ma recante la dicitura *"casi speciali"* (e tuttavia, pur sempre *"della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato"*);

1 Cfr. <http://irepi.com/marocco-le-problematiche-genere/>. Tra le numerose altre fonti consultabili in proposito si vedano: <https://vociglobali.it/2014/01/02/marocco-donne-tra-stereotipi-e-luoghi-comuni/>, www.iscosmarche.org/?s=rapporto+condizione+della+donna+marocco

2 Cfr. produzioni 5, 6 e 7 ricorrente



PDF Eraser Free

Il ricorso menzionato è il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure –più probabilmente– ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria³; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1 comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1 comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

5. Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

In relazione al compenso del difensore, si osserva che, benché la ricorrente fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'udienza del 19/4/2018 –alla luce delle retribuzioni della ricorrente risultanti dagli atti– il difensore si è riservata “*di verificare che vi siano i presupposti per il superamento dei limiti di reddito*”, e non ha successivamente depositato alcuna istanza di liquidazione. Non si fa quindi luogo ad alcuna liquidazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarò la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine della richiedente _____ nata in MAROCCO il _____ C.F. _____, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 2/5/2018

³ L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che “*Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)*”. Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.



PDF Eraser Free

Il Giudice estensore
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente
(*Francesco Mazza Galanti*)

